



# COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



**ORDINANZA N° 2  
DEL 25.3.2013**

**OGGETTO:** Istituzione divieto di pascolo animali in Località Carbonara nella zona sorgenti "Rocchia", fonti di approvvigionamento idrico del territorio del Comune di Amaroni.-

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l'approvvigionamento idrico di parte del territorio di Amaroni avviene attraverso una serie di sistemi acquedottistici alimentati dalle sorgenti denominati Limbo 1 – Limbo 2 e Rocchia, site in località Carbonara, ricadenti nei territori di Amaroni e Girifalco;

**CONSIDERATO** che dai controlli effettuati è risultato che i parametri delle acque provenienti da dette fonti non rientrano nei limiti previsti dal D.Lgs 31/2001, per la presenza di coliformi ed escherichia coli;

– che l'U.O.I.A.N. dell'ASP di Soverato ha richiesto a questo Ente di valutare, tra l'altro, il rischio proveniente dalla presenza, nelle immediate vicinanze, di greggi, ubicati nel territorio di Amaroni, che presumibilmente pascolano nelle aree interessate dalle sorgenti, site in parte nel territorio di Amaroni ed in parte in quello di Girifalco;

**DATO ATTO** che con nota prot.n° 396 del 12.2.2013 questo Ente ha richiesto al Comune di Girifalco, esperiti gli opportuni accertamenti, l'emissione di apposita ordinanza di divieto di transito e pascolo di animali nelle aree interessate;

**VISTA** l'ordinanza sindacale del Comune di Girifalco n° 6 del 20.3.2013, emessa a seguito degli accertamenti congiunti eseguiti dagli uffici competenti dei Comuni di Amaroni e Girifalco, con la quale è stato istituito il divieto di pascolo e transito di animali nelle aree adiacenti le predetti fonti;

**DATO ATTO**, altresì, che le fonti Rocchia ricadono in parte nel territorio di Amaroni, e precisamente in adiacenza delle particelle 212, 215, 216, 217,218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, del foglio di mappa 9, di proprietà di questo Comune;

**RAVVISATA** la necessità di assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative della acque destinate al consumo umano, mediante l'adozione di misure di salvaguardia previste dal D.Lgs 152/2006;

**VISTO** il D.Lgs 2.2.2001,n.31 e smi;

**VISTO** il D.Lgs 152/2006;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18.8.2000,n.267 e smi;

## ORDINA

Per i motivi di cui in premessa

- 1) E' VIETATO IL PASCOLO ED IL TRANSITO DI ANIMALI DELLE SEGUENTI RAZZE: SUINI, BOVINI, CAPRINI, OVINI ED EQUINI, NELL'AREA RICOMPRESA NELLE PARTICELLE 212, 215, 216, 217,218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 226, del foglio di mappa 9, di proprietà di questo Comune, così come evidenziato sullo stralcio catastale allegato alla presente ordinanza, delimitata da apposita segnaletica stradale;**
- 2) I GREGGI esistenti nelle immediate vicinanze delle predetti fonti: Limbo 1 – Limbo 2 e Rocchia, per raggiungere i siti di pascolo, dovranno transitare lungo il percorso descritto nell'allegata planimetria;**



# COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



## DISPONE

Ce la presente ordinanza:

1. Sia notificata ai possessori dei greggi situati nelle immediate vicinanze delle fonti;
2. Sia trasmessa al Comune di Girifalco, all'Ufficio Tecnico Comunale, all'Ufficio dei Vigili Urbani ed alle forze dell'Ordine per quanto di loro competenza;
3. Sia resa nota all'utenza mediante l'istallazione di apposita segnaletica;

Si avverte che l'inottemperanza agli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e/o penali previste dalla normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro nel termine di 60 giorni dalla notificazione (Legge 6.12.1971,n.1034) oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971,n.1199).

Amaroni, li 25.03.2013

IL SINDACO  
Avv. Arturo BOVA